

Originale

Ordinanza Dirigenziale

N. 000282 data
17/03/2026

Classifica 0008.0004

Oggetto:DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA'
CONDOTTE IN DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA'

PREMESSO CHE:

- In data 7/03/2026, veniva accertato, a seguito di sopralluogo effettuato da Polizia Locale, che presso il locale di pubblico spettacolo all'insegna ...OMISSIS..., era in corso un'attività di trattenimento danzante in presenza di un numero rilevante di avventori intenti a ballare e con prolungata permanenza degli stessi all'interno del locale, senza essere in possesso della prescritta licenza ai sensi dell'art. 68 TULPS. Inoltre in fase di sopralluogo ispettivo si accertava che unitamente all'attività di intrattenimento danzante, era in corso anche l'attività di somministrazione di bevande in quanto vi erano avventori intenti a consumare bevande sia ai tavoli sia sugli sgabelli posizionati a ridosso del bancone di somministrazione ove constatava la presenza di una persona addetta ai servizi ai clienti senza la prescritta Segnalazione certificata d'inizio attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell'art. 75 c. 4 della L.R. 05/05/2021 N. 22 e s.m.i. ;
- con verbale n. 1723 del 14/03/2026 a carico di ...OMISSIS... veniva contestata la violazione dell'art. 75 c. 4 della L.R. Marche 05/08/2021 Nr. 22 e s.m.i. e dell'art. 16 c. 3 del Regolamento Regione Marche 27/10/2022 Nr. 6 per aver esercitato l'attività di somministrazione alimenti e bevande in assenza di titolo autorizzatorio;
- con verbale n. 1724 del 14/03/2026 a carico di ...OMISSIS... veniva contestato la violazione dell' Art. 68 del T.U.L.P.S. sanzionato dall'art. 666 c.p. modificato dall'art. 49 del D. Lgs. nr. 507/'99 per aver posto in essere attività di trattenimento danzante in presenza peraltro di un numero elevato di avventori, senza essere in possesso della prescritta licenza;

RILEVATO, pertanto, che dall'accertamento effettuato dalla Polizia Locale e dal riscontro degli atti d'ufficio risulta che, alla data del sopralluogo, non era stata presentata alcuna Segnalazione certificata d'inizio attività per somministrazione alimenti e bevande né risulta rilasciata licenza di pubblico spettacolo per trattenimenti danzanti ai sensi dell'art 68 TULPS, l'attività risultava essere esercitata in assenza di titolo;

RICHIAMATO l'art. 87 comma 2 della Legge Regionale Marche 05/08/2021 n. 22/2022 che recita "In caso di mancata presentazione del titolo abilitativo o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti dello stesso titolo abilitativo, si applica la sanzione da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e la chiusura dell'esercizio", così come per aver esercitato l'attività di pubblico spettacolo con trattenimenti danzanti senza la prescritta licenza ai sensi dell'art 68 TULPS è prevista una sanzione pecuniaria da € 258,00 a € 1549,00 e la cessazione dell'attività;

CONSIDERATO CHE:

- La prosecuzione dell'attività in assenza del prescritto titolo risulta illegittima e costituisce violazione delle disposizioni normative in materia di somministrazione alimenti e bevande e pubblico spettacolo
- È necessario intervenire per impedire l'ulteriore esercizio dell'attività non autorizzata e tutelare l'interesse pubblico;

VISTI:

- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) - R.D. 18 giugno 1931, n. 773
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- D.lgs n. 267/2000;
- Legge Regionale Marche 22 del 5/08/2021;
- Il Regolamento Comunale per la gestione dello sportello unico per le attività produttive;
- Il D.Lgs. n. 59/2010;

ORDINA

1. Al Sig. ...OMISSIS..., sopra generalizzato, il divieto di prosecuzione dell'attività di pubblico spettacolo con trattenimenti danzanti e somministrazione di alimenti e bevande riservata agli avventori del pubblico spettacolo esercitata presso l'immobile ...OMISSIS... condotte in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
2. L'immediata cessazione dell'attività dalla notifica della presente ordinanza.
3. In caso di inottemperanza, si procederà all'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché all'adozione di eventuali misure coattive, a mezzo della Polizia Locale.

DISPONE

di notificare il presente atto al sig....OMISSIS..., e di trasmetterne copia al Comando di Polizia Locale ai fini della verifica circa l'ottemperanza della presente ordinanza;

Il Comando di Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei conseguenti provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 si comunica che:

- l'ufficio competente per il Procedimento è il Servizio Commercio e Attività Produttive Responsabile Dott. Mauro Alfonsi – Istruttore Frascarelli Donatella;

AVVERTE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 11/2025
COCCIA GIUSEPPE¹.

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio in data 17/03/2026 n° 000738 del Registro di Pubblicazione.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILIA FABRIZIA

La presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/03/2026 al 01/04/2026.



L'Incaricato di Segreteria Generale
per la pubblicazione
BASILIA FABRIZIA

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
